

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, dicembre 2024

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

1. Le novità del mese

Dicembre in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Le novità in materia di lavoro della legge di bilancio 2025 pag 10

Le novità del "collegato lavoro" pag 16

Le operazioni di conguaglio contributivo di fine anno 2024 pag 22

Istruzioni INAIL per la riduzione dei premi assicurativi 2025 pag 25

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di dicembre in pillole pag 27

Il tema del mese: assunzione e periodo di prova nel CCNL Chimica e Affini
- Industria pag 29

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenziario di gennaio 2025 pag 32

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Gli incentivi del Bando ISI 2024 per la sicurezza nei luoghi di lavoro pag 43

DICEMBRE IN PILLOLE

MINISTERO DEL LAVORO - TERZA EDIZIONE DEL FONDO NUOVE COMPETENZE

Con l'Avviso pubblico del 5.12.2024, finalizzato alla realizzazione degli interventi relativi alla terza edizione del Fondo nuove competenze, è stato precisato che le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate dal 10.2.2025 e fino al 10.4.2025 sulla piattaforma di servizi *on line* MyANPAL tramite accesso con SPID, CIE o CNS.

L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Nell'Avviso è indicata la documentazione da allegare all'istanza, tra cui l'accordo collettivo e il progetto formativo, nonché le informazioni da inserire nella piattaforma informatica.

La fase istruttoria decorrerà dal 10.2.2025 secondo il criterio cronologico di presentazione delle istanze (se si tratta di singolo datore di lavoro) e delle domande (se si tratta di "Sistemi formativi" e "Filiere formative").

INAIL - TUTELA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI

Con le istruzioni operative 20.11.2024, l'INAIL è intervenuto in merito alle prestazioni integrative riabilitative riconosciute agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente a un infortunio.

Sul punto, si ricorda che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, è prevista dall'art. 4 co. 1 n. 5 del DPR 1124/65 ed è stata estesa per gli anni scolastici e accademici 2023/2024 e 2024/2025 rispettivamente dall'art. 18 del DL 48/2023 e dall'art. 9 del DL 113/2024.

Ciò premesso, l'Istituto chiarisce che agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell'inabilità temporanea, se il medico dell'INAIL ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità "lavorativa", ovvero al recupero dell'integrità psico-fisica dell'infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l'astensione assoluta dall'attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

INAIL - BASI DI CALCOLO PER L' AUTOLIQUIDAZIONE 2024/2025

Con l'istruzione operativa del 4.12.2024, l'INAIL ha reso nota la disponibilità dei seguenti servizi *on line* inerenti all'autoliquidazione 2024/2025:

- "Comunicazione delle Basi di Calcolo", nella sezione "Fascicolo Aziende - Visualizza Comunicazioni";
- "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo";
- "Visualizza elementi di calcolo", dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN), che sarà disponibile dal 10.12.2024.

Infine, l'INAIL si sofferma sul servizio "Autoliquidazione ditte cessate", ricordando che, per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno utilizzato la nuova funzionalità "Autoliquidazione ditte cessate", avendo completato gli adempimenti nei confronti dell'INAIL, le basi di calcolo non sono disponibili.

INPS - MISURE EMERGENZIALI PER L'EMILIA ROMAGNA

Con il messaggio 9.12.2024 n. 4156, l'INPS ha reso noto che i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al DL 61/2023, colpiti dall'alluvione di maggio 2023, possono effettuare il pagamento della contribuzione dovuta per il primo e per il II trimestre 2024, già tariffata, entro il 17.3.2025 in luogo della scadenza stabilita con il messaggio 12.9.2024 n. 3013 al 16.12.2024. Ciò per consentire di individuare correttamente l'ambito applicativo della misura introdotta dall'art. 2 del DL 63/2024, il quale riconosce l'applicazione delle agevolazioni contributive *ex art.* 9 co. 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/88 ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio

personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'Allegato 1 al DL 61/2023 (territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall'alluvione di maggio 2023):

- nella misura del 68%;
- per i contributi dall'1.1.2024 al 31.12.2024.

I datori di lavoro interessati:

- non devono presentare alcuna istanza per avvalersi dell'agevolazione;
- riceveranno apposita comunicazione attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

INPS - NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Con i messaggi 9.12.2024 n. 4159 e 4162, l'INPS ha comunicato il rilascio di un apposito applicativo on line disponibile sulla piattaforma "OMNIA IS", che dal prossimo 18.12.2024 consentirà la presentazione delle domande di assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi bilaterali di solidarietà per il trasporto pubblico e per i servizi ambientali.

Sul punto, si ricorda che la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali denominata "OMNIA IS", consente ai datori di lavoro di individuare agevolmente il corretto ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale.

Inoltre, il nuovo sistema rafforza gli strumenti di supporto e assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione. Operativamente, l'utente interessato potrà utilizzare la procedura per richiedere l'assegno di integrazione salariale accedendo - tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - alla sezione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" presente sul sito dell'INPS e scegliendo la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVA CAUSALE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE SEPARATA

Con la ris. 9.12.2024 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, su richiesta dell'INPS, la nuova causale contributo "RUGS" denominata "Rateazione Gestione separata", da utilizzare per il pagamento tramite modello F24 dei contributi e delle relative sanzioni civili a seguito dell'accoglimento della domanda di rateazione.

Operativamente, in sede di compilazione del modello F24, la causale contributo in parola va esposta nella sezione "INPS", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

Nel dettaglio, occorre indicare nel campo "causale contributo", la causale contributo attribuita, mentre nel campo "codice sede" va indicato il codice della Sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione.

Inoltre, nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" va indicato il codice identificativo elaborato dall'INPS e fornito al soggetto contribuente, mentre nel campo "periodo di riferimento" occorre indicare nella colonna "da mm/aaaa" il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione e nella colonna "a mm/aaaa" l'ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa.

PARLAMENTO - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 145/2024

È stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10.12.2024 n. 289 la L. 9.12.2024 n. 187, di conversione del DL 145/2024, con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Con riferimento agli artt. 1 e 2 del DL 145/2024, con i quali si interviene sulla disciplina dell'immigrazione e in materia di flussi di ingresso, si segnala l'introduzione del riconoscimento a favore delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri di poter assistere i lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le Prefetture.

Inoltre, con riferimento ai flussi di ingresso di cui al DPCM 27.9.2023, il provvedimento di conversione riserva alle lavoratrici straniere una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria.

Si evidenziano altresì le novità che attribuiscono alla Corte di Appello la competenza in materia di provvedimenti di trattenimento dello straniero, precedentemente attribuita al Tribunale sede della

sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

INL - REGIME SANZIONATORIO PER LA PATENTE A PUNTI

Con la nota 9326/2024, l'Ispettorato nazionale del Lavoro è tornato sul tema della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 27 del DLgs. 81/2008, fornendo chiarimenti in merito al sistema sanzionatorio, con particolare riferimento alle ipotesi di allontanamento delle imprese o lavoratori autonomi privi di patente o con meno di 15 crediti.

In particolare, nella nota in commento si evidenzia come l'art. 27 co. 10 del DLgs. 81/2008 stabilisca che il possesso della patente con un punteggio inferiore a 15 crediti non consenta alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei predetti cantieri temporanei o mobili.

Tuttavia, si osserva come al ricorrere di tale ipotesi la medesima norma permetta comunque il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Sul punto, dopo aver chiarito che l'onere di provare il raggiungimento di tale soglia è in capo all'impresa o al lavoratore autonomo, l'INL precisa che tale eccezione non vale per chi è del tutto sprovvisto di patente ma solo per chi ha subito una decurtazione in ragione della quale la patente risulta avere una dotazione inferiore ai 15 crediti.

INPS - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA NASPI

Con il messaggio 13.12.2024 n. 4254, l'INPS ha fornito un chiarimento circa la modalità di calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpl, che ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DLgs. 22/2015 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

In particolare, esaminando l'ipotesi in cui un lavoratore licenziato non abbia percepito nel citato quadriennio alcuna retribuzione in quanto integralmente beneficiario di cassa integrazione a zero ore, l'Istituto previdenziale ha chiarito che, ai fini del calcolo della prestazione NASpl, si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell'imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali.

INPS - TASSO D'INTERESSE DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

Con la circ. 17.12.2024 n. 103, l'INPS ha reso noto che la Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR), che, a decorrere dal 18.12.2024, è fissato al 3,15%.

Tale variazione incide sulla:

- determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (9,15% annuo);
- misura delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b), secondo e terzo periodo, della L. 388/2000;
- misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

INPS - OPERATIVITÀ DEL SIISL

A partire dal 18.12.2024, tutti i cittadini, italiani e stranieri, potranno caricare il proprio curriculum vitae e navigare tra le offerte di formazione e lavoro disponibili nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, c.d. "SIISL". Al tempo stesso, le imprese potranno inserire le proprie posizioni vacanti e disponibili per la ricerca del personale. Come ricordato dall'INPS con il comunicato stampa diffuso il 16.12.2024, con le nuove funzionalità il SIISL permetterà l'interoperabilità tra banche dati, nel pieno rispetto della normativa sulla *privacy*, con un bacino potenziale di 25 milioni di utenti. Inoltre, attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale, offrirà un sistema di *matching* avanzato tra domanda e offerta di lavoro, rendendo l'intero processo più rapido, preciso e trasparente.

INPS - NUOVO PORTALE PER IL LIBRETTO FAMIGLIA

Con il messaggio 19.12.2024 n. 4360, l'INPS ha comunicato la disponibilità del nuovo portale dedicato agli utilizzatori del Libretto Famiglia all'interno della piattaforma telematica dedicata alle prestazioni di lavoro occasionale. In particolare, accedendo al sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), l'utente può accedere al nuovo portale prestazioni di lavoro occasionale e Libretto Famiglia digitando nel motore di ricerca: "Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto Famiglia".

L'Ente previdenziale segnala, altresì, come anche all'interno della sezione "Servizi" della App "INPS Mobile" sia stato rilasciato il nuovo servizio "Libretto Famiglia" che consente all'utilizzatore di effettuare tutte le operazioni previste dalla legge per la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale.

INPS - CAMPAGNA COMUNICAZIONE DEL REDDITO PRESUNTO 2025

Con il messaggio 4353/2024, l'INPS ha comunicato che, a partire dal mese di dicembre 2024, tramite la Piattaforma di Proattività, è stata avviata una campagna di comunicazione proattiva rivolta ai percettori di NASpI in riferimento alla quale, durante l'anno 2024, è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto. Si ricorda che i beneficiari di NASpI riceveranno una comunicazione che li informerà della necessità di dichiarare il reddito presunto per l'anno 2025, anche se pari a zero, entro il 31.1.2025, al fine di poter continuare a fruire dell'indennità. Tale dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente per mezzo del modello NASpI-COM, disponibile sul sito istituzionale. Il mancato invio del modulo o la presenza di informazioni incomplete o errate comporta la sospensione dell'erogazione della prestazione spettante.

INAIL - NUOVO TASSO DI INTERESSE PER RATEAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

Con la circ. 17.12.2024 n. 45, l'INAIL ha reso noto che dal 18.12.2024 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è del 9,15%.

In merito alle sanzioni ex art. 116 co. 8 della L. 388/2000, dal 18.12.2024 la misura della sanzione civile è:

- 8,65%, in caso di mancato o ritardato pagamento dei premi (ovvero 3,15% se il pagamento è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori);
- 8,65% in caso di evasione, se la denuncia è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ed entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento e sempreché il versamento in unica soluzione sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (ovvero 10,65% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia).

INPS - CONGUAGLI CONTRIBUTIVI DI FINE ANNO 2024

Con la circ. 23.12.2024 n. 108, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso "ListaPosPA", di procedere con i conguagli contributivi di fine anno. I predetti datori di lavoro potranno effettuare i conguagli, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16.1.2025, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2025, il cui versamento scadrà il successivo 16.2.2025.

Per quanto riguarda, invece, i conguagli al Fondo di Tesoreria afferenti al TFR, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2025, con scadenza di pagamento entro il 16.3.2025.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha poi esaminato le operazioni, finalizzate all'esatta determinazione dell'imponibile contributivo, da effettuare con riferimento alle fattispecie di maggior rilievo.

Tra queste si segnalano gli elementi variabili della retribuzione di competenza del mese di dicembre 2024, il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, i *fringe benefit* e le

mance elargite ai lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

INAIL - RIDUZIONI DEI PREMI ASSICURATIVI 2025

Con la circ. 23.12.2024 n. 46, l'INAIL ha reso noto che la misura della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 147/2013, è pari, per l'anno 2025, al 14,80%.

La riduzione non trova applicazione per i premi assicurativi per i quali dall'1.1.2019 è intervenuto l'aggiornamento delle relative tariffe.

Per l'anno 2025, la riduzione si applica, quindi, esclusivamente:

- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ex L. 93/58;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del DPR 1124/65 riscossi in forma unificata dall'INPS.

INAIL - ISTRUZIONI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2024/2025

Con le istruzioni operative del 24.12.2024, l'INAIL ha diffuso, come ogni anno, le istruzioni per l'autoliquidazione 2024/2025.

Tra le varie, si rende noto che il termine per il pagamento del premio slitta al 17.2.2025 (in quanto il 16.2.2025 cade di domenica), mentre la presentazione dell'annuale denuncia delle retribuzioni ha come termine il 28.2.2025.

Con l'occasione, l'Istituto assicuratore ricorda che il foglio salari deve essere inviato esclusivamente con i servizi telematici "AL.P.I. *on line*", che calcola anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari".

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2024/2025 da indicare nel modello F24 è 902025.

GOVERNO - EMANAZIONE DEL DECRETO "MILLEPROROGHE"

È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (G.U. 27.12.2024 n. 302) il DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Tra le varie, si segnala anche una disposizione di competenza del Ministero del Lavoro relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), prorogandone la validità fino al 31.12.2025.

INPS - ACCESSO ALLA NASPI PER I LAVORATORI IN MALATTIA

Con il messaggio 27.12.2024 n. 4468, l'INPS è intervenuto in merito alla domanda e alla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI di cui all'art. 6 del DLgs. 22/2015, qualora la richiesta venga presentata da lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con l'occasione, l'INPS ha reso noto che al ricorrere di tale fattispecie, per rendere più rapidi i tempi di liquidazione delle domande di indennità NASpI presentate dai lavoratori in malattia, dall'1.3.2025 devono essere allegati il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o il certificato definitivo in caso di evento tutelato dall'INAIL.

I suddetti certificati medici, privi di diagnosi, devono essere allegati al momento della presentazione della domanda o successivamente con la presentazione del modello "NASpI-Com".

PARLAMENTO - PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL "COLLEGATO LAVORO"

È stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* 28.12.2024 n. 303, la L. 13.12.2024 n. 203 (c.d. "collegato lavoro"), recante disposizioni in materia di lavoro.

Tra le principali novità, si segnalano:

- disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria;

- modifiche alla disciplina in materia di somministrazione;
- una norma di interpretazione autentica in materia di contratti a termine e di attività stagionali;
- disposizioni in materia di durata del periodo di prova;
- il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile;
- disposizioni in materia di apprendistato duale;
- norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro;
- disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione;
- criteri per la sospensione della prestazione di Cassa integrazione;
- modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali;
- disposizioni relative ai ricorsi in materia di adempimenti INAIL;
- disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva.

Uniformazione dei termini per le domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato per i c.d. "precoci".

ACI - TABELLE NAZIONALI DEI COSTI CHILOMETRICI

Sono state pubblicate nella *G.U.* 30.12.2024 n. 304 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall'ACI, da utilizzare per la determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

In sintesi, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug in*.

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Con il messaggio 30.12.2024 n. 4479, l'INPS ha comunicato il pronto rilascio sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", del modulo di istanza per l'invio delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano entro il 31.12.2024 la certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del DLgs. 198/2006 e al DM 29.4.2022.

La domanda è presentabile fino al 30.4.2025; ai fini dell'ammissibilità all'esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può essere successiva al 31.12.2024.

A seguito dell'elaborazione massiva delle istanze, che avverrà dopo il 30.4.2025, verrà comunicato, in calce al modulo di istanza, l'ammontare dell'esonero fruibile; in caso di riconoscimento dell'esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R".

In caso di rinuncia o revoca della certificazione occorre darne tempestiva comunicazione all'INPS, con sospensione della fruizione della misura autorizzata.

I datori che hanno presentato domanda di esonero e siano ancora in possesso della certificazione non devono presentare una nuova domanda, essendo l'esonero riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

INL - NOVITÀ DEL "COLLEGATO LAVORO"

Con la nota 30.12.2024 n. 9740, l'INL illustra alcune delle principali novità introdotte dalla L. 203/2024 (c.d. "collegato lavoro").

In particolare, si segnalano le seguenti:

- viene modificato l'art. 41 del DLgs. 81/2008, individuando l'azienda sanitaria locale quale organo competente per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente;
- il datore di lavoro potrà comunicare tramite PEC al competente ufficio territoriale dell'INL l'uso dei locali sotterranei o semi-sotterranei, da destinare a lavorazioni che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi;

- con la norma di interpretazione autentica del co. 2 dell'art. 21 del DLgs. 81/2015, rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR 1525/63, anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi "leader";
- si dovrà attendere per avere ulteriori indicazioni in merito alla nuova procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.

PARLAMENTO - LEGGE DI BILANCIO 2025

È stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31.12.2024 n. 305 la L. 30.12.2024 n. 207, ovvero la legge di bilancio 2025, entrata in vigore l'1.1.2025.

Il provvedimento in esame prevede diverse novità in materia di lavoro e previdenza, tra cui:

- lo stop per la decontribuzione Sud e l'introduzione di un nuovo sgravio contributivo per le imprese del mezzogiorno per gli anni 2025-2029;
- la messa a regime e l'estensione anche alle autonome della decontribuzione parziale per le lavoratrici madri con figli;
- l'introduzione per il 2025 di una riduzione contributiva del 50% per artigiani e commercianti che si iscrivono per la prima volta all'INPS;
- la possibilità di accedere nel 2025 all'anticipo pensionistico opzione donna, all'APE sociale e alla pensione anticipata flessibile c.d. "Quota 103" (con riproposizione dell'incentivo per i lavoratori dipendenti che rinunciano al pensionamento);
- la proroga biennale dell'incremento speciale delle pensioni minime;
- la possibilità di incrementare il montante contributivo maggiorando l'aliquota contributiva pensionistica;
- la modifica dei requisiti di accesso e di importo dell'assegno di inclusione e del SFL ex DL 48/2023;
- la riproposizione del trattamento integrativo speciale del 15%;
- l'introduzione del c.d. "bonus per le nuove nascite";
- si riconosce ai genitori, in via alternativa, la possibilità di fruire entro il sesto anno di vita del bambino di due mesi di congedo parentale all'80% se il congedo di maternità o paternità cessa dopo il 31.12.2023 (3 mesi se cessa dopo il 31.12.2024).

INPS - MISURE EMERGENZIALI PER L'EMILIA ROMAGNA

Con la circ. 31.12.2024 n. 114, l'INPS ha fornito le istruzioni sulla riduzione del 68% dei contributi e premi prevista dall'art. 2 del DL 63/2024 in favore dei datori di lavoro agricolo per lavoratori operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione di maggio 2023 (allegato 1 al DL 61/2023).

Il beneficio riguarda:

- tutti i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA), compresi i datori di lavoro esercenti imprese non agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., ma iscritte alla GCA in forza di norme speciali, ossia Cooperative agricole ex L. 240/84, imprese ex art. 6 della L. 92/79 e imprese agricole ex art. 2135 c.c. che hanno alle loro dipendenze dirigenti, quadri e impiegati;
- solo i lavoratori che prestano la propria attività nei territori di cui all'allegato 1 al DL 61/2023.

Ai fini dell'accesso all'agevolazione, è necessario il possesso del DURC e il rispetto delle condizioni di cui:

- alla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework*, per le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli;
- al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti *de minimis*, per le imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

INPS - DOMANDE DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE UNIVERSALE

Con il messaggio 30.12.2024 n. 4490, l'INPS ha illustrato i requisiti necessari e le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della prestazione universale, ossia la nuova misura introdotta in via sperimentale dall'1.1.2025 al 31.12.2026 per mezzo dell'art. 34 del DLgs. 29/2024. L'Istituto previdenziale precisa come le domande debbano essere presentate, a partire dall'1.1.2025, esclusivamente con modalità telematica dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni), direttamente dall'interessato, attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale www.inps.it.

INPS - AGGIORNAMENTO SAGGIO LEGALE DI INTERESSE

Con la circ. 3.1.2025 n. 1, l'INPS ha comunicato che dal 1.1.2025 il tasso di interesse legale (art. 1284 c.c.) è stato fissato al 2% (DM 10.12.2024).

Il tasso di interesse in questione produce effetti:

- sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nell'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 15 della L. 388/2000 (con applicazione della misura del 2% sui contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2025);
- per l'ipotesi disciplinata dall'art. 116 co. 10 della L. 388/2000, il quale prevede che sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. (a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall'Istituto) in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa;
- sulle prestazioni pensionistiche e sulle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dall'1.1.2025.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Come di consueto, anche la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) prevede diverse disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

Sul Supplemento Ordinario n. 43 della *Gazzetta Ufficiale* 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). La legge è entrata in vigore l'1.1.2025

Come ogni anno, trovano posto diverse misure in materia di lavoro e previdenza che, in termini molto generali, riguardano:

- interventi di sostegno all'occupazione e alla famiglia;
- disposizioni in materia di pensioni, sostegno al reddito e di ammortizzatori sociali.

Di seguito si riportano le principali novità del provvedimento in questione.

Novità in materia di lavoro

| Oggetto | Descrizione | Norma |
|---|---|-------------------------|
| Congedo parentale | <p>Viene resa strutturale l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo parentale per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino.</p> <p>In pratica, si prevede che le mensilità di congedo parentale non trasferibili ex art. 34 co. 1 del DLgs. 151/2001, dall'1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori, nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'80% della retribuzione per due mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato o terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;• all'80% della retribuzione per tre mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. | Art. 1 co. 217 - 218 |
| Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale | <p>Si prevede il riconoscimento del trattamento integrativo speciale ai lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale anche per i primi 9 mesi del 2025.</p> <p>Il trattamento in questione:</p> <ul style="list-style-type: none">• è riconosciuto per il periodo dall'1.1.2025 al 30.9.2025 se il lavoratore è titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024;• è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi; | Art. 1 co. 395 - 398 |

| Oggetto | Descrizione | Norma |
|---------|---|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito. | |

Novità in materia di ammortizzatori sociali

| Oggetto | Descrizione | Norma |
|---|--|----------------------|
| Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati | In relazione alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dall'1.1.2025, non troverà più applicazione la L. 25.7.75 n. 402, avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri. | Art. 1 co. 187 |
| Nuovo requisito per la NASpl | Aggiungendo la lett. <i>c-bis</i>) all'art. 3 co. 1 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpl, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2025. Nello specifico, per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all'evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpl, hanno presentato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato, sarà possibile accedere al beneficio solo se abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego. Se, in altre parole, il lavoratore si dimette da un'azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpl, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane. | Art. 1 co. 171 |
| Indennità per fermo pesca | Viene finanziato anche per l'anno 2025, nella misura di 30 milioni di euro, l'indennità onnicomprensiva di importo massimo 30 euro giornalieri in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. | Art. 1 co. 188 |
| Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa | Vengono stanziati per il 2025 ulteriori risorse, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e dei trattamenti di mobilità in deroga, previsti in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industrie complesse. | Art. 1 co. 189 |
| Proroga della CIGS per le imprese in crisi <i>segue</i> | Si interviene sul trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva, di cui all'art. 44 co. 1 del DL 28.9.2018 n. 109, prevedendo la concessione anche in deroga alla disciplina contenuta all'art. 20 co. 3- <i>bis</i> del DLgs. 148/2015 (non solo quindi in deroga agli artt. 4 e 22), nonché la proroga per il 2025 per un periodo massimo di 12 mesi. | Art. 1 co. 190 e 191 |
| Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA | Viene prorogata anche per il 2025 l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1- <i>bis</i> del DL 243/2016, in favore dei dipendenti degli stabilimenti del Gruppo ILVA. | Art. 1 co. 192 |
| CIGS per riorganizzazione | Si prevede la proroga per il triennio 2025/2027 della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22- <i>bis</i> del DLgs. 148/2015. | Art. 1 co. 193 |

| Oggetto | Descrizione | Norma |
|---|--|----------------|
| o crisi aziendale | | |
| Indennità a favore dei lavoratori dei call center | Sono prorogate le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei <i>call center</i> ex art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. | Art. 1 co. 195 |
| CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale | Al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda, si riconosce un ulteriore periodo di CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Il trattamento può essere riconosciuto fino al 31.12.2025. | Art. 1 co. 196 |

Novità in materia di pensioni

| Oggetto | Descrizione | Norma |
|--|--|----------------------|
| Incentivo per la rinuncia a "Quota 103" e alla pensione anticipata | Viene riproposto anche per il 2025 l'incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103"). L'incentivo è fruibile anche da coloro che conseguono i requisiti contributivi validi per la pensione anticipata. | Art. 1 co. 161 |
| Trattenimento in servizio nel pubblico impiego | Vengono introdotte disposizioni finalizzate al trattenimento in servizio dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fermo restando il mantenimento dei limiti ordinamentali previsti dai settori di appartenenza. | Art. 1 co. 162 – 166 |
| Incremento del montante contributivo | Si riconosce ai soggetti privi di anzianità contributiva al 1.1.2025, la facoltà di versare una maggiorazione – non superiore al 2% – dell'aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine di incrementare il montante contributivo individuale, valido per il calcolo del trattamento pensionistico. | Art. 1 co. 169 – 170 |
| Abrogazione della riliquidazione pensionistica per i lavoratori autonomi | Viene meno la possibilità di riliquidare presso il regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il trattamento pensionistico già in godimento in una delle gestioni speciali relative ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura). | Art. 1 co. 172 |
| Misure di flessibilità in uscita | Vengono prorogate anche per il 2025 le principali forme di flessibilità in uscita, quali: <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna"; • la pensione anticipata flessibile ("Quota 103"); • l'APE sociale. | Art. 1 co. 173 – 176 |
| Incremento speciale per le pensioni minime | Vengono prorogati a esaurimento gli incrementi transitori delle pensioni minime (2,7% nel 2024) per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, con determinazione del décalage della percentuale di incremento del 2,2% per il 2025 e dell'1,3% per il 2026. | Art. 1 co. 177 |
| Incremento delle maggiorazioni sociali | Per il solo 2025 viene incrementato di 8 euro mensili (104 euro annui) l'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali per determinate categorie di pensionati che versano in condizioni disagiate. | Art. 1 co. 178 |

| Oggetto | Descrizione | Norma |
|---|---|-------------------------|
| Accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri | Viene rafforzato il meccanismo di accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli, le quali potranno accedervi con un anticipo massimo di 16 mesi anziché 12. | Art. 1 co. 179 |
| Mancata rivalutazione per le pensioni dei residenti all'estero | In via eccezionale per l'anno 2025, la perequazione automatica delle pensioni non verrà riconosciuta ai residenti all'estero, per i trattamenti di importo superiore al trattamento minimo INPS. | Art. 1 co.180 |
| Misure in materia di previdenza complementare | Si consente di utilizzare il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell'assegno sociale fissati per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Inoltre, il provvedimento in esame: <ul style="list-style-type: none"> • modifica, a decorrere dall'1.1.2030, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensione anticipata, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale; • ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, incrementa di 5 anni dall'1.1.2025 e di ulteriori 5 anni decorrere dall'1.1.2030, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva. | Art. 1 co. 181 – 185 |

Novità in materia di previdenza

| Oggetto | Descrizione | Norma |
|---|--|-------------------------|
| <i>Bonus per le nuove nascite segue</i> | Viene introdotto il “ <i>bonus per le nuove nascite</i> ”, quale misura a sostegno delle famiglie, finalizzata ad incentivare la natalità e contribuire alle spese per sostenerla. Il <i>bonus</i> in questione: <ul style="list-style-type: none"> • è pari a 1.000 euro; • viene erogato <i>una tantum</i>, previa domanda all'INPS, per i figli nati o adottati dall'1.1.2025; • non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. La relativa erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. | Art. 1 co. 206 – 208 |
| <i>Bonus asili nido</i> | La norma in esame dispone, dal 2025, l'aumento dell'importo del “ <i>bonus asili nido</i> ” di 2.100 euro – per complessivi 3.600 euro – per i bambini nati dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare. L'importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l'anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. | Art. 1 co. 209 – 211 |

| Oggetto | Descrizione | Norma |
|--|---|----------------------|
| Rifinanziamento del reddito di libertà | Vengono aumentate di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 le risorse assegnate al Reddito di libertà ex art. 105-bis del DL 34/2020, volto a garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza. | Art. 1 co. 222 |
| Decontribuzione Sud e nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori al Sud | La disposizione in commento prevede: <ul style="list-style-type: none"> la fine anticipata della decontribuzione Sud ex art. 1 co. 161 ss. della L. 30.12.2020 n. 178 (che può essere applicata fino al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024); l'introduzione di un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel mezzogiorno. Quest'ultima agevolazione consiste in un nuovo sgravio contributivo per gli anni 2025-2029 in favore delle imprese che occupano lavoratori nel meridione, variabile in modo decrescente dal 25% al 15% in relazione agli anni e con alcune specificità per determinati soggetti. | Art. 1 co. 404 – 426 |
| Riduzione al 50% della contribuzione alle Gestioni INPS di artigiani e commercianti per nuovi iscritti | Secondo quanto previsto dalla norma in questione, i lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS. Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi da usufruire: <ul style="list-style-type: none"> senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali indicate; a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. | Art. 1 co. 186 |
| Decontribuzione per le lavoratrici madri <i>segue</i> | Si prevede, a decorrere dall'anno 2025, l'applicazione di un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici dipendenti o autonome madri di due o più figli. L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. | Art. 1 co. 219 – 220 |
| Modifiche all'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo | Con riferimento all'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, dall'1.1.2025 la norma in commento apporta le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> innalza il limite reddituale previsto per l'accesso all'indennità di discontinuità, che passa da 25.000 a 30.000 euro; riduce da 60 a 51 il numero minimo di giornate di contribuzione utili per accedere all'indennità; sopprime la disposizione, che prevedeva che ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non vengano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione; modifica il termine per la presentazione della domanda, che varia dal 30 marzo al 30 aprile; abolisce l'obbligo di partecipazione dei lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione | Art. 1 co. 611 |

| Oggetto | Descrizione | Norma |
|---|--|-------------------------|
| | continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo. | |
| Assegno di inclusione e sistema duale | Il provvedimento modifica i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché i relativi importi, introdotti dal DL 4.5.2023 n. 48. Nel contempo vengono incrementate le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. | Art. 1 co. 198 – 199 |
| Misure di sostegno all'editoria | Viene incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione finanziaria del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (da ripartire con apposito DPCM). | Art. 1 co. 430 – 431 |
| Incremento risorse <i>bonus</i> psicologo | La disposizione in esame stanziava nuove risorse per il riconoscimento del c.d. " <i>bonus</i> psicologo" ex art. 1- <i>quater</i> co. 3 del DL 228/2021, che consiste in un contributo, di importo massimo di 1.500 euro per persona (rimodulato in base all'ISEE), per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, in favore delle persone che al momento della presentazione della domanda risiedono in Italia e sono in possesso di un valore ISEE non superiore a 50.000 euro. | Art. 1 co. 344 |

LE NOVITÀ DEL “COLLEGATO LAVORO”

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 13.12.2024 n. 203 (c.d. “collegato lavoro”), recante disposizioni in materia di lavoro.

È stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* 28.12.2024 n. 303, la L. 13.12.2024 n. 203 (c.d. “collegato lavoro”), recante disposizioni in materia di lavoro.

Di seguito si riportano le principali novità di carattere lavoristico e previdenziale.

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria

L'art. 1 del provvedimento in esame interviene diffusamente in materia di sorveglianza sanitaria.

Nel dettaglio, la disposizione in esame:

- stabilisce che la visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisca una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva e sopprime l'ipotesi che la visita preassuntiva possa essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, anziché dal medico competente;
- richiede al medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, di tenere conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione;
- prevede l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, solo qualora detta visita sia ritenuta necessaria dal medico competente;
- proroga dal 31.12.2009 al 31.12.2024 il termine per la ridefinizione di condizioni e modalità di accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcool;
- individua l'ASL come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi suddetti del medico competente in luogo del riferimento all'organo di vigilanza.

Inoltre, la norma in commento interviene con riferimento alla disposizione di cui all'art. 65 co. 2 e 3 del DLgs. 81/2008, laddove si definiscono alcune eccezioni al generale divieto al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

Con l'occasione, viene soppressa la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche e si consente l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti previsti per legge, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione

In tema di somministrazione di lavoratori, l'art. 10 fa venir meno la disciplina transitoria che prevedeva come, fino al 30.6.2025, il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione e somministrato a termine presso l'utilizzatore potesse essere da quest'ultimo impiegato in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determinasse in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene poi prevista l'esclusione dal computo dei limiti quantitativi di cui all'art. 31 co. 2 del DLgs. 81/2015 (attualmente pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei contratti) delle ipotesi in cui la somministrazione a tempo determinato:

- coinvolga lavoratori assunti dall'agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato;
- riguardi prestatori di lavoro il cui contratto a tempo determinato sia concluso nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, da imprese *start up* innovative, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo per le società già costituite, per lo svolgimento di attività stagionali di cui all'art. 21 del DLgs. 81/2015, per specifici spettacoli ovvero determinati programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di lavoratori assenti o, ancora, per lavoratori di età superiore a 50 anni.

Norma di interpretazione autentica in materia di contratti a termine e di attività stagionali

In tema di lavoro stagionale, l'art. 11 specifica che l'art. 21 co. 2 secondo periodo del DLgs. 81/2015, con riferimento al meccanismo del c.d. "*stop and go*", debba interpretarsi nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR 1525/63, anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività produttiva in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi nella categoria.

Durata del periodo di prova

L'art. 13 prevede la modifica dell'art. 7 co. 2 del DLgs. 27.6.2022 n. 104 sulla durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, disponendo che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

La durata del periodo di prova, in ogni caso, non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e

a 30 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile

L'art. 14 modifica l'art. 23 co. 1 primo periodo della L. 81/2017 con la precisazione per cui la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro deve avvenire entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo, o entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Unico contratto di apprendistato duale

L'art. 18 modifica la disciplina dell'art. 43 del DLgs. 81/2015, relativa all'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stabilendo che, previo aggiornamento del piano formativo individuale, il predetto contratto di apprendistato possa essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante (come a legislazione vigente), anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

L'art. 19 stabilisce che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall'art. 26 del DLgs. 151/2015.

Viceversa, il rapporto di lavoro non si intende risolto per volontà del lavoratore, quando il lavoratore dimostri l'impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza da lavoro, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione

L'art. 20 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 12-*bis* del DL 16.7.2020 n. 76, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro di cui agli artt. 410, 411 e 412-*ter* c.p.c. possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Sospensione della prestazione di Cassa integrazione

L'art. 6 precisa che se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, viene meno il diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Viene inoltre confermata la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa alla competente Sede territoriale dell'INPS.

Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali

L'art. 8 dispone l'inserimento del co. 11-*bis* all'art. 26 del DLgs. 148/2015, prevedendo che per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1.5.2023, i relativi decreti istitutivi, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 30 co. 1-*bis* del medesimo DLgs. 148/2015, determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale (FIS) al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS.

Ricorsi in materia di premi INAIL

L'art. 2 semplifica le procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo il ricorso alle Direzioni regionali dell'INAIL in luogo del ricorso al Consiglio di amministrazione e attribuendo a tali Direzioni anche la competenza a ricevere e decidere i ricorsi riguardanti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, che erano attribuiti alle Sedi territoriali.

In particolare, vengono modificati:

- gli artt. 1, 2 e 4 del DPR 14.5.2001 n. 314, contenente il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni";
- l'art. 2 co. 3 del DLgs. 23.2.2000 n. 38, relativo ai ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro disposta dall'INAIL.

Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto

L'art. 3 modifica l'art. 1 co. 304 della L. 23.12.2014 n. 190 permettendo anche all'INAIL – e non solo all'INPS – di recuperare le prestazioni in denaro versate in favore dei beneficiari per il periodo successivo al decesso di questi ultimi.

Semplificazione in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

L'art. 4 modifica la disciplina sui ricorsi amministrativi in ambito di assicurazione INAIL in favore dei soggetti in ambito domestico, la cui disciplina è contenuta nella L. 3.12.99 n. 493.

In particolare, si prevede l'abrogazione della lett. c) dell'art. 10 co. 3 della L. 493/99, che prevedeva la competenza del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale a decidere sui ricorsi amministrativi presentati in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, nonché dei co. 1 e 2 dell'art. 19 del DM 15.9.2000, che davano attuazione al procedimento amministrativo dinanzi al Comitato amministratore avverso i provvedimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici.

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi e premi assicurativi

L'art. 23 introduce il co. 11-*bis* all'art. 2 del DL 9.10.89 n. 338 (conv., L. 7.12.89 n. 389), prevedendo la possibilità di forme di rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti:

- all'INPS;
- all'INAIL.

La modifica della disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi segue una logica di semplificazione del procedimento di concessione previsto in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore in un numero di rate maggiore di 24 e fino a 60, attualmente subordinata all'autorizzazione ministeriale; autorizzazione che non sarebbe quindi più necessaria per INPS e INAIL.

Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva (art. 25)

In tema di notifiche delle controversie in materia contributiva, l'art. 25 apporta modifiche al DLgs. 46/99 e, in particolare:

- all'art. 24 co. 5, che disciplina l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali; con la novella, la notifica del ricorso deve avvenire presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati;
- all'art. 29 co. 2, con riferimento alle garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie, viene disposto che il ricorso debba essere notificato all'ente impositore presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

Uniformazione dei termini per le domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato per i c.d. "precoci"

L'art. 29 prevede l'uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di:

- accesso all'APE sociale di cui all'art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016;
- pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto ex art. 1 co. 199 - 205 della medesima L. 232/2016.

Con l'occasione, si stabilisce che le predette domande vanno presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO DI FINE ANNO 2024

Con la circ. 108/2024, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro di procedere con i conguagli contributivi di fine anno 2024.

Con la circ. 23.12.2024 n. 108, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso "ListaPosPA", di procedere con i conguagli contributivi di fine anno 2024.

Termini

I conguagli in questione possono essere effettuati, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16.1.2025, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2025, il cui versamento dovrà avvenire entro il successivo 16.2.2025.

Invece, per i conguagli afferenti al TFR al Fondo di Tesoreria, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2025, con scadenza di pagamento entro il termine del 16.3.2025.

Principali operazioni di conguaglio

Con la circolare in commento, vengono illustrate le modalità di gestione a conguaglio delle seguenti fattispecie:

- elementi variabili della retribuzione;
- massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95;
- contributo aggiuntivo IVS dell'1% di cui all'art. 3-ter del DL 384/92;
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- *fringe benefit* esenti non superiori al limite di 1.000,00 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1 co. 16 della L. 213/2023 e dell'art. 51 co. 3 del TUIR;
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria.

Elementi variabili della retribuzione

Tra le fattispecie di maggior interesse si segnala la presenza di elementi variabili della retribuzione che possono aver determinato l'aumento o la diminuzione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre 2024.

In particolare, gli eventi o gli elementi considerati sono i seguenti:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente operativi, le citate variazioni delle retribuzioni imponibili di competenza di dicembre 2024, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2025, vanno evidenziate nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento "VarRetributive" di "DenunciaIndividuale", per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Massimale contributivo e pensionabile

Una fattispecie che può ricorrere nell'ambito delle operazioni di conguaglio è costituita dall'eventuale superamento del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile ex art. 2 co. 18 della L. 335/95 che, con riferimento al 2024, risulta pari a 119.650,00 euro.

Sul punto, si precisa che se nel corso dell'anno vi è stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che ha causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si dovrà procedere con l'utilizzo delle specifiche "CausaleVarRetr" di "VarRetributive".

Fringe benefit

Con riferimento ai *fringe benefit*, si ricorda come limitatamente all'anno 2024 non concorrano a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas, delle spese per l'affitto della

prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo sempre alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Tra le varie, l'INPS precisa che per recuperare la quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, il datore di lavoro può utilizzare – esclusivamente nella denuncia di competenza dicembre 2024 – la sezione “VarRetributive”, con le variabili retributive già in uso e riportate nella circolare in commento, per ciascuna competenza dell'anno interessata da *fringe benefit*, che deve essere valorizzata singolarmente in “AnnoMeseVarRetr”.

Rimangono valide anche le modalità standard, ossia con flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del *fringe benefit*.

Mance ai dipendenti

Un'altra indicazione di interesse riguarda la gestione in sede di conguaglio previdenziale 2024 del regime agevolato ex art. 1 co. da 58 a 62 della L. 197/2022, in relazione alle c.d. “mance” destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le quali sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con l'aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro (ai fini dell'accesso alla detassazione i lavoratori devono avere un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 nel periodo d'imposta precedente).

Nel merito, l'INPS precisa che le predette somme non sono assoggettate a contribuzione previdenziale e che, ai fini del recupero dell'importo relativo alle mance in relazione a eventuali eccedenze di massimale, i datori di lavoro, nella denuncia di competenza di dicembre 2024, dovranno utilizzare la sezione “VarRetributive” con le variabili retributive appositamente indicate nella circolare in commento, per ciascuna competenza dell'anno interessata dall'agevolazione in commento, che deve essere valorizzata singolarmente in “AnnoMeseVarRetr”.

Recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Sempre in sede di conguaglio contributivo, può ricorrere la necessità di recuperare la contribuzione versata sul compenso per ferie non godute, nel caso in cui il lavoratore le abbia invece effettivamente fruite dopo il periodo di assoggettamento contributivo.

Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che il flusso UniEmens consente di gestire tale recupero attraverso una specifica variabile retributiva con la causale “FERIE”. Operativamente, il datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, può modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

ISTRUZIONI INAIL PER LA RIDUZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI 2025

Con la circ. 46/2024, l'INAIL è intervenuto in merito alla riduzione 2025 dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con la circ. 23.12.2024 n. 46, l'INAIL ha reso noto che la riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 147/2013, per l'anno 2025 è stata fissata nella misura pari al 14,80%.

Con l'occasione, sono state altresì fornite le istruzioni operative per la gestione della riduzione in parola.

Ambito di applicazione della riduzione per l'anno 2025

Per l'anno 2025 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 27.12.2013 n. 147, si applica esclusivamente:

- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 20.2.58 n. 93;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II del DPR 30.6.65 n. 1124, riscossi in forma unificata dall'INPS.

Esclusioni

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dall'1.1.2019 è intervenuto l'aggiornamento delle relative tariffe, che riguardano:

- le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
- la tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
- la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

Dall'1.1.2023 la riduzione non si applica:

- ai premi di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, soggetti a revisione da parte del DM 6.9.2022.
- in riferimento ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione ex DM 13.10.2023 n. 126, la quale era stata in origine prevista per il

solo anno scolastico 2023-2024 e poi estesa anche all'anno scolastico 2024-2025 dall'art. 9 del DL 9.8.2024 n. 113.

Misura della riduzione

Come accennato in precedenza, per l'anno 2025 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 14,80%.

Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, aggiornati con deliberazione 2.8.2022 n. 176 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, da utilizzare per l'applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Criteri di applicazione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, l'INAIL ricorda che l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale.

In particolare, sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

| | |
|--|---|
| Attività iniziata da oltre un biennio | Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del DPR 1124/65 e per i contributi della gestione agricoltura. Per l'anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3.1.2023. |
| Attività iniziata da non oltre un biennio | In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3.1.2023. Se nel corso del suddetto biennio l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l'anno 2025 nella nuova misura del 14,80% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza. |

LE NOVITÀ DI DICEMBRE IN PILLOLE

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

ACCORDO 6.12.2024

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile al personale delle aziende di spedizione, autotrasporto merci e logistica di cui al CCNL 18.5.2021, scaduta il 31.3.2024. La nuova disciplina resterà valida fino al 31.12.2027. Introdotto l'elemento professionale d'area (EPA) che ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge a decorrere dal prossimo mese di gennaio.

Previsto un incremento economico complessivo medio pari a 230,00 euro medi per il personale non viaggiante, rapportati al livello 3S (di cui 140 a titolo di minimo retributivo e 90 a titolo di EPA) e a 260 euro medi per il personale viaggiante, rapportati al livello B3 (di cui 140 a titolo di minimo retributivo e 120 a titolo di EPA), distribuiti tra le decorrenze dell'1.1.2025, dell'1.1.2026, dell'1.1.2027 e dell'1.6.2027. Con il rinnovo del CCNL è stato stabilito che a decorrere da gennaio 2025 cessa di essere erogata l'indennità di copertura economica (ICE) prevista dall'Accordo 19.3.2024.

Di seguito i valori dei minimi retributivi e dell'EPA validi dall'1.1.2025:

Minimi retributivi:

- *personale viaggiante:*

liv. C3, 1.931,46 euro; liv. B3, 1.930,37 euro; liv. A3, 1.929,29 euro; liv. F2, 1.879,14 euro; liv. E2, 1.878,11 euro; liv. D2, 1.877,03 euro; liv. H1, 1.819,42 euro; liv. G1, 1.812,11 euro; liv. I (par. 116), 1.683,63 euro; liv. I (par. 110), 1.596,56 euro; liv. L (par. 119), 1.727,19 euro; liv. L (par. 116), 1.683,63 euro; liv. L (par. 110), 1.596,56 euro;

- *personale non viaggiante:*

- liv. Q, 2.477,10 euro; liv. 1, 2.326,61 euro; liv. 2, 2.137,31 euro; liv. 3S, 1.930,37 euro; liv. 3, 1.878,05 euro; liv. 4, 1.786,59 euro; liv. 4J, 1.740,19 euro; liv. 5, 1.703,16 euro; liv. 6, 1.592,38 euro; liv. 6J, 1.464,53 euro.

Elemento professionale d'area (EPA):

- *personale viaggiante:*

- liv. C3, 50,00 euro; liv. B3, 40 euro; liv. A3, 33,33 euro; liv. F2, 30,00 euro; liv. E2, 30,00 euro; liv. D2, 30,00 euro; liv. H1, 28,33 euro; liv. G1, 26,67 euro; liv. I (par. 116), 10 euro; liv. I (par. 110), 10,00 euro; liv. L (par. 119), 16,67 euro; liv. L (par. 116), 16,67 euro; liv. L (par. 110), 16,67 euro;

- *personale non viaggiante:*

- liv. Q, 46,67 euro; liv. 1, 36,67 euro; liv. 2, 36,67 euro; liv. 3S, 30 euro; liv. 3, 30,00 euro; liv. 4, 26,67 euro; liv. 4J, 26,67 euro; liv. 5, 23,33 euro; liv. 6, 23,33 euro.

Dall'1.1.2025 l'indennità di trasferta per il personale viaggiante assume i seguenti nuovi valori.

- *Trasferte nazionali:*

dalle 6 alle 12 ore: 23,80 euro; dalle 12 alle 18 ore: 35,02 euro; dalle 18 alle 24 ore: 43,16 euro.

- *Trasferte estere:*

dalle 6 alle 12 ore: 31,94 euro; dalle 12 alle 18 ore: 45,05 euro; dalle 18 alle 24 ore: 62,49 euro.

In ambito normativo si segnala l'innalzamento della soglia massima di lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato, che sale dal 35% al 41% dei lavoratori a tempo indeterminato; identico aumento per i lavoratori somministrati rientranti fra il personale non viaggiante (mentre per personale viaggiante è stata confermata la quota del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato, già prevista dal CCNL 18.5.2021).

In tema di previdenza complementare, per il personale viaggiante iscritto al Fondo Previdenza Cooperativa da gennaio 2025 il contributo mensile a carico del datore di lavoro aumenta dall'1% all'1,5%; mentre per quel che concerne il personale con età inferiore ai 35 anni iscritto in data successiva all'1.1.2025 l'aliquota a carico del datore di lavoro è innalzata di un ulteriore 0,20%.

Per le altre novità si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

GIORNALISTI - TESTATE LOCALI

ACCORDO 11.12.2024

Nel rinnovare la disciplina collettiva applicabile nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale pubblicate anche *on line*, le Parti hanno previsto incrementi dei minimi retributivi con decorrenza gennaio 2025 e gennaio 2026. Di seguito si riportano gli importi (comprensivi dell'ex indennità di contingenza) validi dall'1.1.2025: coordinatore, 1.850,00 euro; redattore oltre i 24 mesi, 1.710,00 euro; redattore con meno di 24 mesi, 1.570,00 euro; praticante, 1.450,00 euro; collaboratore fisso, 1.430,00 euro.

Previsto anche l'innalzamento da 7 a 8 degli scatti di anzianità, con l'ottavo scatto che, nel caso in cui il biennio di maturazione si perfezioni nel periodo compreso tra l'1.1.2025 ed il 31.12.2026, sarà riconosciuto a partire dall'1.1.2027.

Per le altre novità si rimanda al testo dell'Accordo.

METALMECCANICA (ARTIGIANATO / CONFSAL - CONFLAVORO)

ACCORDO 20.12.2024

L'Accordo apporta alcune integrazioni al CCNL 10.1.2024 applicabile agli addetti delle aziende artigiane del settore metalmeccanico, installazione impianti, orafi, odontotecnici e restauro beni culturali. Tali modifiche sono valide dall'1.1.2025. Sul fronte economico si segnalano le nuove tabelle retributive in vigore dall'1.1.2025, dall'1.7.2025, dall'1.3.2026 e dall'1.11.2026.

Conseguentemente, i valori da erogare a titolo di minimo retributivo dal corrente mese di gennaio sono i seguenti:

- *Settore metalmeccanica e installazione d'impianti:*
liv. 1, 2.020,00 euro; liv. 2, 1.879,00 euro; liv. 3, 1.775,00 euro; liv. 4, 1.706,00 euro; liv. 5, 1.608,00 euro; liv. 6, 1.549,00 euro; liv. 7, 1.477,00 euro.
- *Settore orafi, argentieri e affini:*
liv. 1, 2.021,00 euro; liv. 2, 1.883,00 euro; liv. 3, 1.714,00 euro; liv. 4, 1.612,00 euro; liv. 5, 1.550,00 euro; liv. 6, 1.470,00 euro.
- *Settore odontotecnici:*
liv. 1, 1.904,00 euro; liv. 2, 1.804,00 euro; liv. 3, 1.631,00 euro; liv. 4, 1.535,00 euro; liv. 5, 1.471,00 euro; liv. 6, 1.415,00 euro.
- *Settore restauro artistico di beni culturali:*
liv. Q, 2.680,00 euro; liv. 1, 2.517,00 euro; liv. 2, 1.936,00 euro; liv. 3, 1.800,00 euro; liv. 4, 1.775,00 euro; liv. 5, 1.664,00 euro; liv. 6, 1.589,00 euro.

Per le altre novità si rimanda al testo dell'Accordo.

Il tema del mese: ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA NEL CCNL CHIMICA e AFFINI - INDUSTRIA

Gli artt. 1 e 2 del CCNL Chimica e Affini - Industria regolano, rispettivamente, gli adempimenti in fase di assunzione del lavoratore e l'eventuale periodo di prova.

Gli artt. 1 e 2 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il settore Chimica e Affini - Industria, stipulato in data 13.6.2022, regolano, rispettivamente, gli adempimenti in fase di assunzione del lavoratore e l'eventuale periodo di prova. La disposizione contrattuale è di interesse per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.

Adempimenti all'atto dell'assunzione

Secondo quanto indicato all'art. 1 del CCNL in commento, ferme restando le disposizioni di legge, all'atto dell'assunzione l'impresa è tenuta a comunicare al lavoratore, per iscritto:

- la data di assunzione;
- l'inquadramento (cfr. artt. 4 e 45 del medesimo CCNL);
- il trattamento economico iniziale;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la sede di lavoro (per il personale esterno l'ambito di sede di lavoro è determinato in relazione alle specifiche caratteristiche organizzative);
- tutte le altre condizioni eventualmente concordate tra impresa e lavoratore. Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall'azienda in forza delle norme di legge e per le specifiche mansioni a cui sarà adibito.

Criteria di classificazione dei lavoratori

Ai sensi degli artt. 4 e 45 del CCNL Chimica e affini - Industria, i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da 6 categorie: A, B, C, D, E, F, nell'ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente considerate equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative.

Al contempo, la disposizione contrattuale in esame prevede che il collegamento fra l'inquadramento per qualifica e il relativo trattamento normativo sia il seguente:

- gruppo 1) - Qualifica di quadro (Q);
- gruppo 2) - Qualifica impiegatizia (I);
- gruppo 3) - Qualifica speciale (QS);
- gruppo 4) - Qualifica operaia (O).

Inoltre, la medesima disposizione contrattuale specifica che è facoltà dell'impresa richiedere al lavoratore, se ritenuto necessario, la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi nonché documentazione relativa alle occupazioni antecedenti, sempreché il lavoratore ne sia in possesso.

L'impresa rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'impresa la residenza ed il domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.

Periodo di prova

Il successivo art. 2 del CCNL Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non sono ammessi né la protrazione né il rinnovo.

Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.

Scaduto il periodo di prova, senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

La durata del periodo di prova, riferita all'effettiva prestazione lavorativa relativa al normale orario di lavoro è la seguente.

| Assunzioni con contratto a tempo indeterminato | |
|---|---------------------|
| Mesi | Categorie |
| 6 | A-B-C-D |
| 4 | E |
| 2 | F |
| Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL | |
| Mesi | Categorie |
| 6 | Q1-Q2-A-B-C-D-E-F-G |
| 4 | H - I |
| I periodi di cui sopra potranno essere attivati solo qualora, nei 3 anni precedenti, non siano stati instaurati tra la medesima impresa e lo stesso lavoratore tipologie contrattuali non a tempo indeterminato complessivamente superiori a 12 mesi. Diversamente i periodi di prova saranno quelli indicati nella tabella seguente. | |
| Assunzioni non a tempo indeterminato | |
| Mesi | Categorie |
| 6 | A - B |
| 3 | C - D |
| 2 | E |
| 1 | F |

| Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL | |
|---|-----------|
| Mesi | Categorie |
| 6 | Q1-Q2-A-B |
| 4 | C-D-E-F-G |
| 2 | H-I |

Nel merito, il CCNL in parola stabilisce che per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, ai lavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3) l'impresa è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante:

- i primi 2 mesi nel caso dei lavoratori di categoria A o B;

- il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al gruppo 3).

In tutti gli altri casi di licenziamento l'impresa è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI GENNAIO 2025

ACCONCIATURA ED ESTETICA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi; di seguito ne riportiamo i valori previsti dagli Accordi 20.5.2024 e 23.5.2024: liv. 1, 1.650,02 euro; liv. 2, 1.507,32 euro; liv. 3, 1.429,00 euro; liv. 4, 1.347,33 euro.

ACCONCIATURA ED ESTETICA (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 20.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.651,00 euro; liv. 2, 1.508,50 euro; liv. 3, 1.430,00 euro; liv. 4, 1.348,50 euro.

AGENZIE ASSICURATIVE GENERALI (IMPIEGATI AMMINISTRATIVI)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2025

Con la retribuzione di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 10.7.2024 la seconda delle due *tranche* dell'indennità forfettaria *una tantum* prevista dal CCNL 10.7.2024. Di seguito si riportano gli importi previsti per ciascun livello: liv. 6, 613,255 euro; liv. 5, 586,09 euro; liv. 4, 535,31 euro; liv.3, 500,00 euro; liv. 2, 459,25 euro; liv. 1, 432,665 euro.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI)

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE SCADENZA DELL'1.1.2025

A decorrere dall'1.1.2025 gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali come previsto dall'Accordo 18.6.2024 sono aumentati dell'1.9%.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 il contributo annuo a carico dell'azienda nei confronti del Fondo sanitario impiegati agricoli aumenta da 470,00 a 520,00 euro.

AGRICOLTURA (OPERAI E FLOROVIVAISTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 27.10.2023; di seguito ne riportiamo i valori. Operai agricoli (valori mensili): Area 1, 1.458,61 euro; Area 2, 1.330,25 euro; Area 3, 991,85 euro. Operai florovivaisti (valori orari): Area 1, 1.492,27 euro; Area 2, 1.367,21 euro; Area 3, 1.284,40 euro.

ALBERGHI E CAMPEGGI (CONFCOMMERCIO)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 il contributo annuo a carico del datore di lavoro per i lavoratori con la qualifica di quadro nei confronti della Cassa QuAS aumenta di 20,00 euro passando da 340,00 a 360,00 euro.

ASSICURAZIONI - SOCIETÀ DI ASSISTENZA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 16.11.2022; di seguito ne riportiamo i valori: QS, 2.889,16 euro; liv. Q, 2.756,75 euro; liv. AS, 2.363,97 euro; liv. A, 2.271,30 euro; liv. B, 2.135,84 euro; liv. C, 2.027,76 euro; liv. D, 1.860,88 euro; liv. D (nuovo assunto), 1.694,00 euro; liv. E, 1.748,14 euro.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 6.12.2024; di seguito riportiamo i nuovi valori.

- *Personale viaggiante:*
liv. C3, 1.931,46 euro; liv. B3, 1.930,37 euro; liv. A3, 1.929,29 euro; liv. F2, 1.879,14 euro; liv. E2, 1.878,11 euro; liv. D2, 1.877,03 euro; liv. H1, 1.819,42 euro; liv. G1, 1.812,11 euro; liv. I (par. 116), 1.683,63 euro; liv. I (par. 110), 1.596,56 euro; liv. L (par. 119), 1.727,19 euro; liv. L (par. 116), 1.683,63 euro; liv. L (par. 110), 1.596,56 euro.
- *Personale non viaggiante:*
liv. Q, 2.477,10 euro; liv. 1, 2.326,61 euro; liv. 2, 2.137,31 euro; liv. 3S, 1.930,37 euro; liv. 3, 1.878,05 euro; liv. 4, 1.786,59 euro; liv. 4J, 1.740,19 euro; liv. 5, 1.703,16 euro; liv. 6, 1.592,38 euro; liv. 6J, 1.464,53 euro.

ELEMENTO PROFESSIONALE D'AREA SCADENZA DELL'1.1.2025

A decorrere dall'1.1.2025 le imprese devono corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore l'Elemento Professionale d'Area (EPA); si seguito ne riportiamo gli importi.

- *Personale viaggiante:*
liv. C3, 50 euro; liv. B3, 40 euro; liv. A3, 33,33 euro; liv. F2, 30,00 euro; liv. E2, 30,00 euro; liv. D2, 30,00 euro; liv. H1, 28,33 euro; liv. G1, 26,67 euro; liv. I (par. 116), 10,00 euro; liv. I (par. 110), 10,00 euro; liv. L (par. 119), 16,67 euro; liv. L (par. 116), 16,67 euro; liv. L (par. 110), 16,67 euro.
- *Personale non viaggiante:*
liv. Q, 46,67 euro; liv. 1, 36,67 euro; liv. 2, 36,67 euro; liv. 3S, 30,00 euro; liv. 3, 30,00 euro; liv. 4, 26,67 euro; liv. 4J, 26,67 euro; liv. 5, 23,33 euro; liv. 6, 23,33 euro.

**INDENNITÀ DI COPERTURA ECONOMICA
SCADENZA DELL'1.1.2025**

A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo 6.12.2024, la corresponsione dell'Indennità di copertura economica (ICE) cessa a decorrere dall'1.1.2025.

**INDENNITÀ DI TRASFERTA
SCADENZA DELL'1.1.2025**

Dall'1.1.2025 l'indennità di trasferta assume i valori di seguito indicati.

- *Trasferte nazionali:*
dalle 6 alle 12 ore: 23,80 euro; dalle 12 alle 18 ore: 35,02 euro; dalle 18 alle 24 ore: 43,16 euro.
- *Trasferte estere:*
dalle 6 alle 12 ore: 31,94 euro; dalle 12 alle 18 ore: 45,05 euro; dalle 18 alle 24 ore: 62,49 euro.

**ORARIO DI LAVORO
SCADENZA DELL'1.1.2025**

Limitatamente alle imprese del settore cooperativo dall'1.1.2025 le ferie e gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13^a mensilità, 14^a mensilità, TER, matureranno per ogni ora comunque giustificata; mentre gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13^a mensilità, 14^a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2025**

Limitatamente alle imprese del settore cooperativo dall'1.1.2025 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza cooperativa aumenta dall'1% all'1,5%; mentre per il personale di età inferiore ai 35 anni iscritto in data successiva all'1.1.2025 l'aliquota a carico del datore di lavoro è incrementata di un ulteriore 0,20%.

CASE DI CURA (CISAL - ANPIT)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2025**

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 26.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Dirigente, 3.909,28 euro; Quadro, 2.476,96 euro; liv. A1, 2.153,88 euro; liv. A2, 1.884,64 euro; liv. B1, 1.723,10 euro; liv. B2, 1.561,56 euro; liv. C1, 1.400,02 euro; liv. C2, 1.292,33 euro; liv. D1, 1.184,63 euro; liv. D2, 1.076,94 euro. Agli operatori di vendita si applicano i seguenti importi: operatore di vendita 1, 1.550,79 euro; operatore di vendita 2, 1.405,40 euro; operatore di vendita 3, 1.260,02 euro; operatore di vendita 4, 1.163,09 euro.

CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO (PICCOLA INDUSTRIA)

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2025**

A decorrere dall'1.1.2025 la quota azienda in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Fondapi è aumentata dello 0,10%.

COOPERATIVE SOCIALI

ELEMENTO TEMPORANEO AGGIUNTIVO (ETDR) SCADENZA DELL'1.1.2025

A decorrere dall'1.1.2025 agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia e agli educatori professionali socio pedagogici inquadrati al livello D1 spetta un importo mensile pari a 41,00 euro a titolo di elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (ETDR).

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ SCADENZA DELL'1.1.2025

A decorrere dall'1.1.2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità, che verrà corrisposta nel mese di giugno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di erogazione.

DIRIGENTI COMMERCIO

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 le aziende sono tenute ad erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.000,00 euro destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale, spendibile tramite la Piattaforma CFMT. Il relativo contributo è confermato in 315,00 euro (quota azienda) e in 155,00 euro (quota dirigente).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa dal 2,43% al 2,47%.

DIRIGENTI INDUSTRIA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

A decorrere dall'1.1.2025 il minimo contrattuale mensile previsto dall'Accordo 13.11.2024 è pari a 6.153,85 euro.

TRASFERTA SCADENZA DELL'1.1.2025

Da gennaio 2025 per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta sarà riconosciuto un importo aggiuntivo pari a 100,00 euro in cifra fissa, a titolo di rimborso delle spese non documentabili, salvo il caso di diverse intese a livello aziendale o individuale.

MALATTIA SCADENZA DELL'1.1.2025

Da gennaio 2025 il periodo di conservazione del posto in caso di patologie oncologiche passa da 12 a 18 mesi. I 6 mesi aggiuntivi trovano applicazione soltanto nel primo triennio dall'insorgenza della patologia.

MATERNITÀ
SCADENZA DELL'1.1.2025

Da gennaio 2025 l'indennità pari all'80% della retribuzione prevista dall'art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, è integrata per il primo mese di congedo fino al 100% della retribuzione.

CONGEDO MATRIMONIALE
SCADENZA DELL'1.1.2025

Da gennaio 2025 il dirigente non in prova ha diritto, in occasione del matrimonio, a un periodo di congedo di 15 giorni anche consecutivi, da fruirsi nei termini concordati con l'impresa, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio retribuita al 100%, con relativo trattamento previdenziale.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 aumenta a 300.000,00 euro, elevati a 400.000,00 nel caso di coniuge e/o uno o più figli a carico, il valore della polizza che l'impresa è tenuta a stipulare nell'interesse del dirigente a copertura dell'evento morte o dell'evento invalidante (tale da ridurre la capacità lavorativa specifica in misura superiore ai 2/3) non imputabile a infortunio o a malattia professionale. Contestualmente aumenta da 150,00 a 300,00 euro annui il contributo al costo del relativo premio cui è tenuto il dirigente.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 aumenta da 180 a 200 mila euro la soglia retributiva utile ai fini del calcolo del contributo del 4% a carico dell'azienda (con minimale di 4.800,00 euro), con la previsione di un 2% aggiuntivo sempre a carico azienda e con la quota dirigente portata al 2% della retribuzione globale lorda.

GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)

LAVORO A TURNI
SCADENZA DELL'1.1.2025

A decorrere dall'1.1.2025 il normale orario dei lavoratori turnisti è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:

- addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali, 217 ore;
- addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali, 214,50 ore;
- addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali, 212,50 ore.

LEGNO E LAPIDEI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 5.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore legno e arredamento

- Artigianato: liv. AS, 2.176,39 euro; liv. A, 2.028,59 euro; liv. B, 1.854,28 euro; liv. CS, 1.773,69 euro; liv. C, 1.692,29 euro; liv. D, 1.599,71 euro; liv. E, 1.514,94 euro; liv. F, 1.423,40 euro;
- Piccola industria: liv. AS, 2.191,35 euro; liv. A, 2.042,56 euro; liv. B, 1.867,05 euro; liv. CS, 1.785,90 euro; liv. C, 1.703,92 euro; liv. D, 1.610,71 euro; liv. E, 1.525,35 euro; liv. F, 1.433,19 euro.

Settore lapidei

- Artigianato: liv. 1, 2.278,27 euro; liv. 2, 2.136,02 euro; liv. 3, 1.860,09 euro; liv. 4, 1.744,38 euro; liv. 5, 1.678,71 1678,71 euro; liv. 6, 1.601,48 euro; liv. 7, 1.488,88 euro;
- Piccola Industria: liv. 1, 2.293,20 euro; liv. 2, 2.150,01 euro; liv. 3, 1.872,28 euro; liv. 4, 1.755,81 euro; liv. 5, 1.689,71 euro; liv. 6, 1.611,97 euro; liv. 7, 1.498,64 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi valori degli scatti di anzianità, previsti dall'Accordo 5.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Settore legno e arredamento:*
liv. AS, 20,494 euro; liv. A, 18,944 euro; liv. B, 16,879 euro; liv. CS, 16,181 euro; liv. C, 15,329 euro; liv. D, 14,296 euro; liv. E, 13,522 euro.
- *Settore lapidei:*
liv. 1, 17,39 euro; liv. 2, 16,36 euro; liv. 3, 14,30 euro; liv. 4, 13,26 euro; liv. 5, 12,75 euro; liv. 6, 12,23 euro; liv. 7, 11,20 euro.

Si ricorda che ai lavoratori che alla data del 31.12.2024 hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti dovrà essere riconosciuto esclusivamente un aumento di 5,00 euro sull'ultimo scatto maturato.

APPRENDISTATO SCADENZA DELL'1.1.2025

Da gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano gli scatti di anzianità, nella misura di 8 euro in cifra fissa per singolo scatto, come previsto dall'Accordo 5.3.2024. Gli scatti maturano con le medesime modalità previste per i lavoratori qualificati.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO)

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SCADENZA DELL'1.1.2025

Da gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano gli scatti di anzianità, nella misura di 10,00 euro in cifra fissa per singolo scatto, come previsto dall'Accordo 19.11.2024. Per gli apprendisti già in forza all'1.1.2025 la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da tale data. Gli scatti maturano con le medesime modalità previste per i lavoratori qualificati.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO/CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi previsti dall'Accordo 20.12.2024. Di seguito ne riportiamo i valori per ciascuna categoria.

- **Settore metalmeccanica e installazione d'impianti:**
liv. 1, 2.020,00 euro; liv. 2, 1.879,00 euro; liv. 3, 1.775,00 euro; liv. 4, 1.706,00 euro; liv. 5, 1.608,00 euro; liv. 6, 1.549,00 euro; liv. 7, 1.477,00 euro.
- **Settore orafi, argentieri e affini:**
liv. 1, 2.021,00 euro; liv. 2, 1.883,00 euro; liv. 3, 1.714,00 euro; liv. 4, 1.612,00 euro; liv. 5, 1.550,00 euro; liv. 6, 1.470,00 euro.
- **Settore odontotecnici:**
liv. 1, 1.904,00 euro; liv. 2, 1.804,00 euro; liv. 3, 1.631,00 euro; liv. 4, 1.535,00 euro; liv. 5, 1.471,00 euro; liv. 6, 1.415,00 euro.
- **Settore restauro artistico di beni culturali:**
liv. QS, 2.680,00 euro; liv. Q, 2.680,00 euro; liv. 1, 2.517,00 euro; liv. 2, 1.936,00 euro; liv. 3, 1.800,00 euro; liv. 4, 1.775,00 euro; liv. 5, 1.664,00 euro; liv. 6, 1.589,00 euro.

MINIERE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. 1S, 3.037,95 euro; liv. 1, 2.991,12 euro; liv. 2, 2.768,11 euro; liv. 3, 2.460,23 euro; liv. 4, 2.228,16 euro; liv. 5, 2.103,19 euro; liv. 6, 1.981,70 euro; liv. 7, 1.856,57 euro; liv. 8, 1.705,38 euro.

PANIFICAZIONE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 il contributo a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo di previdenza complementare Alifond aumenta dall'1,20% all'1,50%.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (CONFCOMMERCIO)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 il contributo annuo a carico del datore di lavoro per i lavoratori con la qualifica di quadro nei confronti della Cassa QuAS aumenta di 20,00 euro passando da 340,00 a 360,00 euro.

SCUOLE PRIVATE LAICHE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 15.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8B, 1.727,91 euro; liv. 8A, 1.638,59 euro; liv. 7, 1.563,21 euro; liv. 6, 1.539,64 euro; liv. 5, 1.539,64 euro; liv. 4, 1.444,47 euro; liv. 3, 1.374,81 euro; liv. 2, 1.311,47 euro; liv. 1, 1.280,91 euro.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2025

A decorrere dall'1.1.2025 i datori di lavoro devono versare al Fondo di assistenza sanitaria integrativa un contributo pari a 120,00 euro annui per ciascun lavoratore a tempo indeterminato (a tempo pieno o a tempo parziale).

STUDI PROFESSIONALI (CONFPROFESSIONI)

MATERNITÀ SCADENZA DELL'1.1.2025

A decorrere dall'1.1.2025, per eventi verificatisi dopo tale data, l'indennità di maternità corrisposta dall'INPS per i periodi previsti dall'art. 16 del DLgs. 151/2001 viene integrata dal datore di lavoro a concorrenza del 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

CLAUSOLA ELASTICA SCADENZA DELL'1.1.2025

A decorrere dall'1.1.2025 l'indennità prevista per la clausola elastica passa da 120,00 a 155,00 euro annui.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 il contributo annuale a carico del datore di lavoro nei confronti della Cassa QuAS aumenta di 20,00 euro per ciascun quadro, passando da 350,00 a 370,00 euro.

TESSILI E MODA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 19.1.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- **Settore Abbigliamento:**
liv. 6S, 1.975,32 euro; liv. 6, 1.849,57 euro; liv. 5, 1.695,38 euro; liv. 4, 1.566,69 euro; liv. 3, 1.502,03 euro; liv. 2, 1.438,17 euro; liv. 1, 1.359,87 euro;
- **Settore Calzature:**
liv. 6S, 1.973,80 euro; liv. 6, 1.861,58 euro; liv. 5, 1.702,64 euro; liv. 4, 1.574,72 euro; liv. 3, 1.510,10 euro; liv. 2, 1.446,97 euro; liv. 1, 1.364,77 euro;
- **Settore Ceramica:**
liv. A, 1.892,64 euro; liv. B, 1.727,53 euro; liv. C, 1.636,19 euro; liv. D, 1.570,95 euro; liv. E, 1.514,75 euro; liv. F, 1.465,61 euro; liv. G, 1.381,74 euro;
- **Settore Lavanderie e tintorie:**
liv. 6S, 1.977,06 euro; liv. 6, 1.865,22 euro; liv. 5, 1.697,54 euro; liv. 4, 1.566,45 euro; liv. 3, 1.501,83 euro; liv. 2, 1.440,34 euro; liv. 1, 1.362,09 euro;
- **Settore Occhiali:**
liv. 6, 1.915,94 euro; liv. 5, 1.734,87 euro; liv. 4, 1.621,47 euro; liv. 3, 1.523,09 euro; liv. 2, 1.468,31 euro; liv. 1, 1.408,20 euro;
- **Settore Pelli e cuoio:**

liv. 6S, 1.975,32 euro; liv. 6, 1.849,57 euro; liv. 5, 1.695,38 euro; liv. 4, 1.566,69 euro; liv. 3, 1.502,03 euro; liv. 2, 1.438,17 euro; liv. 1, 1.359,87 euro;

- **Settore Tessile:**

liv. 6S, 1.973,80 euro; liv. 6, 1.861,58 euro; liv. 5, 1.702,64 euro; liv. 4, 1.574,72 euro; liv. 3, 1.510,10 euro; liv. 2, 1.446,97 euro; liv. 1, 1.364,77 euro;

- **Settore Tessile - Lavorazioni a mano:**

liv. 6S, 1.971,49 euro; liv. 6, 1.840,43 euro; liv. 5, 1.686,32 euro; liv. 4, 1.557,75 euro; liv. 3, 1.493,19 euro; liv. 2, 1.429,34 euro; liv. 1, 1.351,10 euro;

- **Settore Vetro, Plastica, Gomma, Chimica:**

liv. 7, 2.127,77 euro; liv. 6, 1.987,61 euro; liv. 5S, 1.877,31 euro; liv. 5, 1.788,33 euro; liv. 4, 1.695,49 euro; liv. 3S, 1.648,28 euro; liv. 3, 1.600,46 euro; liv. 2, 1.529,86 euro; liv. 1, 1.429,26 euro.

APPRENDISTATO

SCADENZA DELL'1.1.2025

Da gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano gli scatti di anzianità, nella misura di 6,00 euro in cifra fissa per singolo scatto, come previsto dall'Accordo 16.7.2024. Gli scatti maturano con le medesime modalità previste per i lavoratori qualificati.

TESSILI E MODA (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

SCADENZA DELL'1.1.2025

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2025 l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nella misura di 300 euro.

L'importo compete per intero a coloro che nel corso del 2024 abbiano maturato un'anzianità di servizio completa. L'erogazione deve invece avvenire *pro quota*, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni), nei confronti di coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio incompleta durante il 2024. Analogo proporzionamento, rapportato alla minor durata dell'orario di lavoro, riguarda i lavoratori a tempo parziale. Le aziende in stato di crisi, che nel corso del 2024 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano avviato procedure concorsuali, possono definire la sospensione, la riduzione o lo slittamento dell'erogazione.

FESTIVITÀ

SCADENZA DELL'1.1.2025

Per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo 11.11.2024, da gennaio 2025 il trattamento economico applicabile ai giorni festivi è il seguente:

- quando non vi sia prestazione lavorativa, il trattamento è compreso nella retribuzione di fatto mensile;
- in caso di prestazione di lavoro, oltre alla retribuzione mensile devono essere corrisposte tante quote orarie di retribuzione di fatto quante sono le ore prestate, con la maggiorazione prevista per lavoro festivo;
- in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale, dovrà essere corrisposto un trattamento economico corrispondente a 1/26 della retribuzione mensile;
- la festività coincidente con altre festività determina la corresponsione di una quota aggiuntiva pari a 1/26 della retribuzione mensile. Qualora due festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica, dovranno essere aggiunti alla retribuzione mensile 2/26.

MATERNITÀ E PATERNITÀ SCADENZA DELL'1.1.2025

Per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo 11.11.2024, a decorrere dall'1.1.2025 in caso di gravidanza e maternità l'azienda è tenuta a integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino al 100% della retribuzione netta mensile per i primi 5 mesi. Il padre lavoratore entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e/o dall'adozione/affidamento ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 la durata del periodo di preavviso per licenziamento e dimissioni per i lavoratori a tempo indeterminato assume i seguenti valori.

- fino a 5 anni di servizio:
livv. 8 e 7, 2 mesi; livv. 6 e 5, 1 mese e mezzo; livv. 4 e 3, 3 settimane; livv. 2, 2 settimane; livv. 1, 1 settimana.
- da 5 a 10 anni di servizio:
livv. 8 e 7, 3 mesi; livv. 6 e 5, 2 mesi; livv. 4 e 3, 1 mese; livv. 2, 3 settimane; livv. 1, una settimana.
- oltre i 10 anni di servizio:
livv. 8 e 7, 4 mesi; livv. 6 e 5, 3 mesi; livv. 4 e 3, 1 mese e mezzo; livv. 2, 1 mese; livv. 1, 1 settimana.

MALATTIA SCADENZA DELL'1.1.2025

Per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo 11.11.2024, a decorrere da gennaio 2025 per i giorni di malattia sono corrisposti i seguenti trattamenti assistenziali.

Dal 1° al 3° giorno di malattia:

Prognosi superiore a 5 giorni: 100% della retribuzione per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni.

Prognosi inferiore o uguale a 5 giorni:

- 100% della retribuzione per il primo evento nel corso dell'anno solare;
- 66% della retribuzione per il secondo ed il terzo evento nel corso dell'anno solare
- 50% della retribuzione dal quarto evento nell'anno solare.

Non sono considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite ai 100%) le

malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate e le sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate.

Dal 4° giorno di malattia:

- operai: 100% della retribuzione fino al 180° giorno di malattia. 50% della retribuzione per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
- intermedi e impiegati: 100% per i primi 4 mesi di ogni malattia e 50% della retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.

TURISMO (CONFINDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2025

Decorrono dall'1.1.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 21.12.2024. In attesa della diffusione delle tabelle ufficiali, si riporta di seguito l'incremento medio rapportato al livello C2 e da riparametrare per gli altri livelli della scala classificatoria:

- 85,00 euro;

- 70,00 euro per le sole imprese di viaggi, turismo e congressi.
-

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.1.2025

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere al personale in forza al 21.12.2024 la prima delle due *tranche* dell'indennità forfettaria *una tantum* prevista dall'Accordo 14.11.2023, pari a 225,00 euro. Si segnala che, limitatamente al personale delle imprese di viaggi, turismo e congressi, il primo dei tre ratei (pari a 100,00 euro) dovrà essere erogato con la busta paga del mese di febbraio.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2025

Dall'1.1.2025 il contributo annuale a carico del datore di lavoro per i lavoratori con qualifica di quadro aumenta di 20,00 euro, passando da 340,00 a 360,00 euro.

GLI INCENTIVI DEL BANDO ISI 2024 PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'estratto del Bando ISI 2024, con cui l'INAIL ha stanziato 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* 18.12.2024 n. 296, è stato pubblicato l'estratto del Bando ISI 2024, con cui l'INAIL, in attuazione dell'art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008, stanziava 600 milioni di euro per finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finalità della misura

Ai sensi dell'art. 1 co. 862 della L. 208/2015, anche l'Avviso pubblico ISI 2024 ha la finalità di incentivare la realizzazione da parte delle imprese di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari

L'iniziativa in questione è rivolta:

- alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- agli enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, limitatamente all'Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi al finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, suddivise in 5 Assi di finanziamento:

- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'Allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3) - Asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4) - Asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola Tipologia di intervento rientrante in una delle tipologie di progetto, previste in corrispondenza dei diversi Assi di finanziamento sopra indicati, e riguardante una sola unità produttiva.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'Allegato "ISI 2024 - risorse economiche", parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA, secondo le seguenti specifiche:

- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l'Asse 1.2 nella misura dell'80% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
 - fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
 - fino all'80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro.

Non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda *on line*, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Tramite la sezione del sito www.inail.it – accedi ai servizi *on line* – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l'inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'INAIL, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26.2.2025.

Per informazioni ed assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del *contact center* INAIL o rivolgersi al servizio INAIL risponde, nella sezione supporto del sito.

Chiarimenti e informazioni di carattere generale sull'Avviso in questione possono essere richiesti entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda *on line*.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studiodotcom